

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

DECS e logopedia: perché ridurre le prestazioni?

Fino alla fine del 1997, i costi concernenti la terapia logopedica per gli assicurati in età scolastica e prescolastica, affetti da gravi disturbi d'eloquio riconosciuti tali ai sensi della LAI, erano assunti dall'Assicurazione Invalidità. Il Cantone si faceva invece carico di quelli che non rientravano sotto la definizione di "grave disturbo d'eloquio" secondo la LAI.

Il 4 dicembre 1997, tra la Confederazione ed il Cantone, è stata sottoscritta una convenzione concernente "l'indennità forfetaria delle prestazioni assicurative AI nell'ambito della scuola pubblica" (allegato A). A seguito di ciò, a partire dal 1998, il Cantone si è impegnato, al posto dell'Assicurazione Invalidità, ad assumersi i costi concernenti la terapia logopedica per gli assicurati affetti da gravi disturbi d'eloquio, riconosciuti tali ai sensi della LAI, ricevendo dall'UFAS un'indennità forfetaria calcolata in base al numero di allievi.

Per questo motivo, il Cantone Ticino, tramite il DECS, è chiamato oggi a fornire le prestazioni adeguate atte a prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità agli assicurati affetti da grave disturbo d'eloquio come imposto dall'art. 1a LAI. In particolare, deve farsi carico dei costi per provvedimenti di natura pedagogica-terapeutica, e quindi di logopedia, come sancito dall'art. 19 LAI e dall'art. 9 OAI.

In data 25 gennaio 2006, a metà dell'anno scolastico e con un'urgenza del tutto particolare, il direttore dell'Ufficio delle Scuole Comunali sig. Mirko Guzzi, ha emesso ed applicato immediatamente, una decisione avente come destinatari unicamente i/le logopedisti/e operanti in privato (allegato B), secondo la quale, per la terapia logopedica sarebbero stati riconosciuti unicamente interventi di durata tra i 15 e i 45 minuti.

Tale decisione è caratterizzata da un'assoluta assenza di motivazioni plausibili (cfr. allegato B). Il miglioramento della qualità del servizio non è infatti un obiettivo raggiungibile mediante la riduzione della durata delle terapie, le "risorse finite" sono in contrasto con la diminuzione dei costi in ambito logopedico registrata nel 2005 e il "volersi allineare a quanto applicato anche in altri paesi europei" dovrebbe essere una decisione politica di competenza del Governo, soprattutto in tempi di armonizzazione scolastica a livello federale. Una simile decisione, inoltre, spetterebbe al Governo ed andrebbe applicata mediante un apposito regolamento che dovrebbe essere approvato dal potere legislativo.

Sia in Ticino che nel resto della Svizzera, quando necessario, sono sempre stati ritenuti adeguati interventi della durata di quattro quarti d'ora d'intervento iniziato. I bambini affetti da disturbi evolutivi più o meno gravi, da zero a sei anni di età, se vengono seguiti al Servizio Ortopedagogico Itinerante Cantonale (SOIC), ricevono di regola terapie della durata di 60 minuti. Con questa decisione, i medesimi bambini, se vengono seguiti da un operatore privato, ricevono una terapia di gran lunga inferiore. Ciò è causa di un'evidente disparità di trattamento e riduce le prestazioni riconosciute come fino ad oggi atte a prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità agli assicurati affetti da grave disturbo d'eloquio.

In questo modo, il Cantone ha ridotto le prestazioni che si è impegnato a fornire mediante la convenzione del 4 dicembre 1997 continuando però nel contempo a beneficiare del versamento dell'indennità forfetaria da parte dell'UFAS come precedentemente.

In data 25 aprile 2006, ha avuto luogo un incontro chiarificatore tra l'Associazione dei Logopedisti della Svizzera Italiana (ALOSI) e il sig. Mirko Guzzi. In questa sede, il capo dell'Ufficio delle Scuole Comunali, ha ammesso apertamente di **non sapere se tale misura porterà a un evidente risparmio**. Nonostante ciò ha ribadito che le motivazioni che lo hanno portato a prendere tale decisione sono di natura finanziaria ed ha affermato di aver preso personalmente la decisione senza consultare nessuno in quanto ciò è un suo diritto (cfr. verbale, allegato C).

Alla luce di quanto sopra, visto che la decisione di ridurre la durata delle terapie logopediche:

- viola gli articoli 1a e 19 LAI e l'art. 9 OAI in quanto riduce le prestazioni logopediche che vengono riconosciute quali interventi adeguati atti a prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità degli assicurati affetti da gravi disturbi d'eloquio,
- viola l'art. 1 della convenzione del 4 dicembre 1997 in quanto l'UFAS continua a versare il medesimo ammontare al Cantone affinché quest'ultimo si faccia carico di quanto sopra al posto dell'Assicurazione Invalidità mentre il Cantone riduce di fatto le prestazioni in ambito logopedico,
- danneggia le operatrici e gli operatori in ambito privato in quanto essi non possono più fornire le prestazioni adeguate,
- danneggia i beneficiari dei trattamenti che da un giorno all'altro si sono visti ridurre del 25% l'intervento al quale hanno diritto,
- produce un'evidente disparità di trattamento tra i bambini seguiti dal servizio pubblico e quelli seguiti da un operatore privato,
- non porta alcun beneficio comprovato di ordine finanziario al Cantone,

si chiede al Governo se intende approvare e ratificare la decisione presa dal Sig. Mirko Guzzi, direttore dell'Ufficio delle Scuole Comunali oppure se intende provvedere a revocarla.

Inoltre, date le motivazioni di carattere finanziario addotte si chiede di esporre in dettaglio:

- per gli anni 1995, 1996 e 1997 i costi sostenuti dal Cantone per le prestazioni di logopedia nell'ambito della scuola obbligatoria
- per i medesimi anni, la parte di tali costi della quale si è fatta carico l'Assicurazione Invalidità, rientrando questi nella definizione di "grave disturbo d'eloquio" ai sensi della LAI
- per gli anni dal 1998 al 2005, i costi sostenuti dal Cantone per le prestazioni di logopedia
- per i medesimi anni, l'ammontare dell'indennità forfetaria versata dall'AI al Cantone

Da ultimo, si chiede al Governo di esporre dettagliatamente quali siano le reali motivazioni che hanno scaturito la decisione del 25 gennaio 2006.

PER IL GRUPPO UDC:
 UMBERTO MARRA

N.B.: gli allegati sono consultabili presso la Segreteria del Gran Consiglio